

PREZZI DI TRASFERIMENTO**ITALIA: ACCORDI PREVENTIVI PER IMPRESE CON ATTIVITÀ INTERNAZIONALE**

Con il Provvedimento n. 42295, in vigore dal 21.03.16, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha fornito disposizioni sulla disciplina degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale, in sostituzione del precedente Provvedimento del 23.07.04 ("ruling di standard internazionale"). Per "imprese con attività internazionale" si intendono le imprese residenti in Italia che, alternativamente, appartengano a gruppi multinazionali, abbiano effettuato transazioni con soggetti non residenti oppure operino attraverso una stabile organizzazione in Italia o all'estero. Tali accordi preventivi possono riguardare: prezzi di trasferimento, determinazione dei valori di uscita/ingresso in caso di trasferimento della residenza; accertamento della presenza di una stabile organizzazione ed attribuzione di utili/perdite; erogazione/percezione di dividendi, interessi, royalties etc. Per accedere alla procedura, le imprese devono notificare una istanza in carta libera al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate a Roma o Milano. Se l'istanza è dichiarata ammissibile, ha inizio il procedimento che può articolarsi in più incontri, prevedere accessi presso le sedi dell'impresa e concludersi entro 180 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'accordo è vincolante per entrambe le parti (contribuente ed Amministrazione) per il periodo d'imposta in cui è stato concluso ed i quattro successivi, con la possibilità, per i soli accordi in materia di transfer pricing di anticiparne l'efficacia al momento di presentazione dell'istanza.



D. Prato



G. L. Nieddu

HAGER & PARTNERS

Dott. Dirk Prato, Partner Tax | Dirk.Prato@hager-partners.it
Dott. Gian Luca Nieddu, Head of Transfer Pricing & Supply Chain | Gianluca.Nieddu@hager-partners.it
Studio partner del Network "Norme & Tributi" della Camera di Commercio Italo-Germanica

PAGINA

9

FISCALITÀ INTERNAZIONALE**ITALIA: LEVERAGED BUY-OUT: LEGITTIMITÀ E DEDUCIBILITÀ INTERESSI PASSIVI FINALMENTE CHIARITI**

Ad avviso dello scrivente, la circolare 6/E del 2016 segna un punto di svolta di particolare rilievo. Sembra che, finalmente, si passi dalla strenua ricerca di motivi - spesso pretestuosi - di indeducibilità di costi, alla esposizione di argomentazioni - di massima condivisibili - che fanno riferimento alla prassi ed al contesto internazionale in cui è inserita l'economia italiana, distinguendo gli aspetti fisiologicamente leciti da quelli patologici. La circolare si occupa della deducibilità degli interessi passivi nelle operazioni di leveraged buy-out, oggetto negli anni passati di contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, che, creando incertezza interpretativa, hanno avuto l'unico effetto di bloccare o limitare fortemente queste iniziative, scoraggiando gli investimenti e abbassando ulteriormente la competitività dell'economia italiana. Gli aspetti chiariti sono, in sintesi, la liceità dell'operazione e della deducibilità degli interessi passivi sul debito strumentale all'acquisizione, sia tramite fusione societaria che consolidato fiscale, la ripartizione delle management fees e le condizioni per la loro deducibilità in Italia, l'applicazione di eventuali ritenute sui dividendi in uscita dall'Italia ed il regime dei capital gains realizzati dall'investitore. La circolare copre, quindi, tutte le componenti di remunerazione dell'investitore.



M. Rubini

STUDIO RUBINI & PARTNERS
Associazione professionale tra dottori commercialistiDott. Marco Rubini | studiorubini@studiorubini.it